



INTERPELLANZA

OGGETTO: AUTOVELOX, T-RED, TELECAMERE ZTL: TUTTO A NORMA?

PREMESSO CHE

In data 11 aprile 2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, ha emanato un decreto recante: "Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992".

Il decreto, entrato in vigore il 12 giugno 2024, introduce nuove norme a cui gli enti locali devono adeguarsi; innanzitutto prima di installare gli autovelox l'ente deve verificare l'opzione di installare dossi artificiali.

I tratti di strada su cui gli autovelox possono essere utilizzati devono essere individuati con un provvedimento del prefetto e segnalati almeno 1 Km prima fuori dei centri abitati. Inoltre viene fissata per la prima volta la distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l'altro (progressiva per tipo di strada) in modo da evitarne la proliferazione.

Non si possono utilizzare dove esiste un limite di velocità eccessivamente ridotto: inferiore a 50 Km/h, nelle strade urbane, mentre per le extraurbane solo nel caso in cui il limite di velocità imposto non sia ridotto di più di 20 km rispetto a quello previsto dal codice per quel tipo di strada (se il limite è di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h ma non per limiti inferiori).

Entro il 12 giugno 2025 gli organi di polizia stradale devono adeguare la collocazione dei dispositivi alle nuove norme e in caso di mancato adeguamento dovranno essere disinstallati.

Lo stesso decreto all'art.1 comma 3 cita: "Restano ferme, per gli aspetti relativi alle verifiche di funzionalità e di taratura dei dispositivi e dei sistemi impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, le pertinenti previsioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282".

Le disposizioni riguardanti i limiti di velocità da osservarsi lungo le strade italiane sono contenute nel Codice della Strada; ed, in particolare, al comma 6 dell'art. 142 che stabilisce: "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento". Il Codice della Strada all'art.45 comma 6 specifica che le apparecchiature devono essere approvate o omologate da parte del MIT.

Il tema dell'approvazione e omologazione delle apparecchiature è trattato anche nel Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, ma le norme non precisano con esattezza quali siano le differenze tra l'una e l'altra.

In Italia la maggior parte delle apparecchiature elettroniche utilizzate per le rilevazioni velocità sulle strade sono “approvate” e non “omologate”, ma gli organi di polizia stradale e circolari ministeriali li hanno sempre ritenuti equipollenti.

Ne è una dimostrazione la risposta che diede l'Assessora Foglietta all'interpellanza nr. 269/2023 presentata dallo scrivente e avente come oggetto:” Multe t-red valide o non valide? Sicurezza o cassa?”; l'Assessora, leggendo una nota della Polizia Municipale, sottolineava che omologazione e approvazione fossero sinonimi e che i dispositivi approvati e non omologati si potessero utilizzare.

Una sentenza della Corte di Cassazione del 18/04/2024 ha stabilito invece che esistano delle differenze sostanziali: l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione di un prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal Regolamento; l'omologazione consiste in una procedura che ha anche natura tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per le attività di accertamento da parte dei pubblici ufficiali.

Con l'omologazione, in sostanza, il Ministero autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio.

L'omologazione costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento effettuato dai pubblici ufficiali, secondo l'art. 142 comma 6 del Codice della Strada.

Lo scorso settembre il Tribunale del Riesame di Cosenza ha disposto il sequestro preventivo degli autovelox T-EXSPEED V.20 in tutta Italia, in quanto non omologati; il provvedimento ha interessato anche l'autovelox di Corso Unità d'Italia, attivo dal 1 agosto 2013 e disattivato il 10 febbraio 2025: un dispositivo che ha registrato 54214 violazioni solo nel 2024.

Tale provvedimento porterà molto probabilmente alla presentazione di ricorsi da parte di coloro che hanno ricevuto multe per violazioni rilevate dall'autovelox di corso Unità d'Italia; in alcune località italiane dove sono stati presentati ricorsi, i giudici hanno annullato sanzioni a causa di dispositivi non omologati.

CONSIDERATO CHE

Di fatto, considerando il Codice della Strada e le recenti sentenze della Cassazione, tutti gli autovelox sprovvisti di omologazione sono illegali.

Per porre fine alle eterne diatribe sulla questione omologazione e approvazione degli autovelox, è in arrivo un nuovo decreto ministeriale, come dichiarato l'11 febbraio scorso dal Sottosegretario ai Trasporti Ferrante in risposta all'interrogazione dell'Onorevole Maccanti che chiedeva chiarimenti in merito. Il nuovo decreto dovrebbe definire i criteri di omologazione e i dispositivi approvati dal 2017 in poi saranno considerati coerenti con i requisiti richiesti. E' previsto un regime transitorio per i dispositivi già in uso e approvati prima dell'entrata in vigore del D.M..

Sorge il dubbio se siano conformi alle normative vigenti anche altre apparecchiature che rilevano le violazioni del Codice della Strada come le telecamere poste in corrispondenza dei varchi della ZTL, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e i dispositivi t-red, che sono di fatto strumenti metrologici, e per cui dovrebbe essere necessaria la omologazione secondo la direttiva UE.

Il Sindaco di Venaria Fabio Giulivi, come riportato da Torino Cronaca il 12-2-2025 ha dichiarato «Il problema è che in Italia non esistono aziende che facciano questa omologazione, così gli uffici hanno bloccato tutto perché, giustamente, non si prendono la responsabilità di firmare bandi e stanziamenti che poi potrebbero rivelarsi irregolari. Si rischia l'accusa di danno erariale»

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore/a competente per sapere:

1. quali siano gli autovelox sul territorio di Torino approvati e omologati;
2. quali siano gli autovelox approvati prima del 2017, che secondo il decreto in arrivo non dovrebbero rispondere ai requisiti richiesti;
3. se gli autovelox di Torino siano in linea con le nuove norme previste dal Decreto Ministeriale del 2024;
4. se altri apparecchi come t-red e telecamere poste sui varchi della Ztl siano conformi alle normative vigenti e nel caso di approvazione e non omologazione se siano pre o post 2017;
5. se le nuove telecamere per il controllo delle corsie preferenziali siano omologate o approvate, e in caso di approvazione se siano pre o post 2017;
6. se sia possibile avere un elenco completo degli apparecchi in uso e anno di approvazione e/o omologazione sia per autovelox, che t-red, che varchi Ztl (con risposta scritta);
7. se siano già stati presentati ricorsi da parte di cittadini in merito a sanzioni per violazioni rilevate dall'autovelox di corso Unità d'Italia già pagate;
8. se le sanzioni già pagate possano essere in qualche maniera ricorribili o annullabili;
9. se non ritengano di prevedere la sospensione delle apparecchiature autovelox e di eventuali altri dispositivi non omologati (specie quelli approvati ante 2017) in attesa che vengano definiti i criteri per il loro utilizzo, per evitare di fare multe non corrette ai cittadini e rischiare accusa di danno erariale come dichiarato dal Sindaco di Venaria.

Torino, 26/02/2025

IL CONSIGLIERE

Firmato digitalmente da Pierlucio Firrao